

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 94/36/2012

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, dovendo cedere la quota di immobile di proprietà, eseguiva una visura ipotecaria a seguito della quale rilevava che l'immobile era gravato da ipoteca in favore di Equitalia Esatri Spa, eseguita in data 18/02/2005.

Avverso la predetta iscrizione ipotecaria ricorreva il Contribuente contestando la mancata notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di intimazione che precede detta iscrizione.

Secondo parte Contribuente, trattandosi di ruoli relativi agli anni 1995/96/97 ecc., più di un anno precedenti l'iscrizione ipotecaria, doveva essere precedentemente emessa l'intimazione di pagamento. Contestava inoltre la mancanza di motivazione della iscrizione eseguita e la mancata indicazione del responsabile del provvedimento. Chiedeva quindi l'annullamento della iscrizione ipotecaria con vittoria di spese di giudizio.

Con atto dei 1/04/2010 si costituiva Equitalia Esatri Spa rilevando la incompetenza per materia per la maggior parte dei ruoli impugnati, ritenendo, in ogni caso, che la notifica del ruolo è titolo esecutivo sufficiente alla emissione del provvedimento di ipoteca.

L'Ufficio contestava inoltre la mancanza di motivazione, in quanto la richiesta di iscrizione ipotecaria è titolo sufficientemente motivato e la sua mancata notifica non ha causato alcun danno al Contribuente.

Chiedeva quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente ai debiti non tributari; il rigetto del ricorso nel merito, con vittoria di spese di giudizio.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che in merito alla contestazione riguardante l'iscrizione ipotecaria conseguente a imposte o tasse di competenza della Commissione Tributaria a norma del secondo comma dell'art. 77 del DPR 602/1973, la iscrizione ipotecaria è atto prodromico alla esecuzione, pertanto, deve applicarsi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 50 dello stesso DPR.

Contro tale sentenza proponeva appello l'Ufficio per chiedere la riforma della sentenza della Commissione Provinciale per la parte in cui il provvedimento impugnato riguarda crediti previdenziali (di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro) e per la parte in cui riguarda sanzioni per violazione del Codice della strada (di competenza del Giudice Ordinario). L'Ufficio ha impugnato la sentenza di prime cure anche in ordine alla ritenuta carenza di un previo sollecito all'interessato.

L'Ufficio appellante ritiene improprio il riferimento all'art. 50 co. 2 DPR 602/73 che, anche se prevede tale atto di sollecito, non viene, significativamente, richiamato dall'art. 77 DPR 602/77.

Sul punto viene citata dall'Ufficio la giurisprudenza che ha avuto modo di confermare la non riferibilità della norma di cui all'art. 50 comma 2 alla disciplina dell'iscrizione ipotecaria.

Sempre secondo l'appellante, la prodromicità all'esecuzione tiene il provvedimento cautelare in parola (come quello del fermo amministrativo) differenziato rispetto all'esecuzione vera e propria che prevede l'invio della comunicazione precedentemente all'introduzione della fase esecutiva. Del resto il 2° comma non è richiamato in alcun modo dall'art. 77 in parola, mentre vi è un rinvio espresso al 1° comma.

Questa Commissione ritiene che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata siano fondate e condivisibili; in particolare ritiene che l'iscrizione ipotecaria, quale atto prodromico alla esecuzione, postula la necessaria applicazione degli artt. 45 e segg. del DPR 602/1973, disattesi dall'Ufficio.

Ricorrono adeguate ragioni per la compensazione delle spese, atteso il contenuto dei motivi di impugnazione dell'Ufficio.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.